

CIRCOLARE INFORMATIVA n. 16 del 8 Aprile 2008

**RAMMENTIAMO CHE L'ARCHIVIO STORICO DELLE CIRCOLARI
E' DISPONIBILE SUL NOSTRO SITO**

www.studiomintoap.com

DETRAZIONE IRPEF DEGLI ACQUISTI DI MEDICINALI

Certificazione degli acquisti di medicinali con scontrini effettuati fino al 31 dicembre 2007

Ai fini della deduzione o della detrazione Irpef relativa all'acquisto di medicinali il contribuente è tenuto a documentare la spesa mediante fattura o mediante scontrino fiscale "parlante" (cioè con l'indicazione della natura, qualità e quantità del farmaco e del codice fiscale del destinatario). Tale certificazione è l'unica che permette la deduzione/detrazione Irpef a decorrere dal 1° gennaio 2008. Limitatamente al periodo compreso tra il 1° luglio 2007 e il 31 dicembre 2007 l'Agenzia delle Entrate ritiene validi gli scontrini fiscali recanti l'indicazione del codice fiscale del destinatario del farmaco riportata a mano e privi delle indicazioni relative al farmaco acquistato, purché integrati da un documento rilasciato dal farmacista contestualmente allo scontrino, nel quale siano specificate la natura (farmaco o medicinale), la qualità (denominazione del farmaco) e la quantità del farmaco venduto. Considerate le difficoltà degli operatori del settore è stata ora prevista, per lo stesso periodo, la possibilità per il contribuente di integrare lo scontrino fiscale non "parlante" o incompleto, o indicare su un foglio separato i dati mancanti, per consentire al contribuente la deduzione/detrazione Irpef. Per gli acquisti di medicinali effettuati dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007, invece, il contribuente è tenuto ad autocertificare la necessità dell'acquisto dei medicinali da banco e, se gli scontrini non contengono la dicitura farmaco, che l'acquisto è riferito ad un medicinale. E' opportuno che tale autocertificazione venga allegata anche agli acquisti effettuati dal 1° luglio 2007 al 31 dicembre 2007, in quanto è il contribuente che sostiene la spesa (per sé e i propri familiari a carico) che ha diritto a detrarla, indipendentemente dal codice fiscale del destinatario del farmaco.

(Agenzia delle Entrate, Circolare n.30, 28/03/2008)

ELENCHI CLIENTI E FORNITORI

Il prossimo 29 aprile scade il secondo appuntamento con l'invio degli elenchi clienti e fornitori, dopo che per il primo anno la scadenza era stata spostata di qualche mese rispetto al termine "a regime". La scadenza di quest'anno riguarderà una platea molto più ampia di soggetti, dal momento che non varrà più l'esonero, per intendersi, riferito a professionisti e semplificati.

Come indicato con l'aiuto della tabella che segue, rimangono invece anche per il 2007 alcune semplificazioni, come la possibilità di indicare solo i soggetti titolari di partita Iva, ovvero indicare la partita Iva al posto del codice fiscale.

Soggetti obbligati

In linea generale, sono obbligati all'invio degli elenchi, in proprio o per il tramite di intermediari abilitati, tutti i soggetti titolari di partita Iva, compresi i soggetti in regime di contabilità semplificata e i professionisti.

<p>Contenuto degli elenchi</p>	<p>L'elenco deve contenere le seguenti informazioni specifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il codice fiscale e la partita Iva del soggetto cui si riferisce la comunicazione; ▪ l'anno di imposta cui si riferisce la comunicazione; ▪ il codice fiscale dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione, distintamente per ogni cointestatario ; ▪ l'eventuale partita Iva dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione; ▪ il codice fiscale e la partita Iva dei soggetti da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto; ▪ per ciascun soggetto cliente o fornitore l'importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, al netto delle relative note di variazione; ▪ per ciascun soggetto e per le operazioni imponibili, l'importo dell'imposta afferente; ▪ per ciascun soggetto e per ciascuna tipologia di operazione indicata, l'eventuale importo complessivo delle note di variazione e dell'eventuale imposta afferente relative ad annualità precedenti.
<p>Semplificazioni, in ordine al contenuto per gli elenchi del 2007</p>	<p>Per i soli elenchi riferiti agli anni 2006 e 2007, invece, per soddisfare evidenti esigenze di semplificazione, è previsto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'elenco clienti deve comprendere solo i titolari di partita Iva; ▪ tanto nell'elenco clienti che in quello fornitori, è possibile indicare solo la partita Iva del soggetto, laddove il codice fiscale non sia noto.
<p>Operazioni escluse</p>	<p>Non debbono essere indicate negli elenchi le seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ cessioni ed acquisti intracomunitari di beni e servizi; ▪ esportazioni di cui all'art. 8, co.1, lett. a) e b), DPR n. 633/72 (e operazioni assimilate: Vaticano, San Marino, operazioni ex art. 38-<i>quater</i>). <p>Per <u>i soli elenchi degli anni 2006 e 2007</u>, inoltre, sono previste le seguenti ulteriori esclusioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ operazioni relative a fatture emesse o ricevute di importo complessivo inferiore a 154,94 €, registrate cumulativamente; ▪ fatture emesse o ricevute per le quali non è prevista la registrazione ai fini Iva (soggetti in dispensa ex art. 36-<i>bis</i>, agricoltori esonerati, soggetti in regime marginale o nuove iniziative di cui agli artt. 13 e 14 della L. n. 388/00, fatture con Iva indetraibile); ▪ fatture emesse, annotate nel registro dei corrispettivi.
<p>Scadenza</p>	<p>In relazione al periodo di imposta 2007, contrariamente a quanto avvenuto per il 2006, la scadenza per la trasmissione degli elenchi è la medesima, indipendentemente dal volume d'affari. Gli elenchi devono essere inviati entro il 29 aprile 2008.</p>

DETRAZIONE PER GLI ABBONAMENTI AI MEZZI PUBBLICI

La Legge Finanziaria per il 2008 (co. 309, art. 1 della L. n. 244/07) ha introdotto la detrazione Irpef del 19%, fino ad un importo massimo agevolabile pari ad euro 250 (detrazione massima di 47,50 euro) per le spese sostenute, entro il 31 dicembre 2008, per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale.

La detrazione compete se la spesa non è direttamente deducibile nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente.

A titolo esemplificativo, non sono detraibili le spese di trasporto che risultino essere inerenti e quindi deducibili dalla base imponibile del reddito di impresa o di lavoro autonomo.

La detraibilità, nel rispetto del limite massimo di 250 euro complessivi, spetta anche nel caso gli abbonamenti siano riferibili a familiari che risultano a carico ai sensi dell'art. 12 del Tuir.

Individuazione della tipologia di spesa

Sono agevolabili le spese che implicano l'utilizzo non episodico del mezzo di trasporto e conseguentemente ci si riferisce a quegli "abbonamenti" che consistono in titoli di trasporto che consentono al titolare di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull'intera rete di competenza del soggetto erogante, per un periodo di tempo predefinito.

Ne deriva che non rientrano nella tipologia gli abbonamenti:

- che hanno una durata oraria anche nel caso la stessa sia superiore alle 24 ore;
- che consistono nelle *c.d. "carte di trasporto integrate"* e cioè quelle che includono nell'abbonamento oltre al trasporto ulteriori servizi quali possono essere l'entrata a musei o spettacoli.

Ulteriori caratteristiche del trasporto sono:

- deve avere ad oggetto persone;
- deve essere ad accesso generalizzato;
- deve essere eseguito da enti pubblici o soggetti che lo eseguono in base a determinate concessioni od autorizzazioni da parte dei soggetti pubblici stessi.

La tipologia di mezzo di trasporto utilizzato è ininfluyente. Il servizio deve essere offerto in modo continuativo o periodo con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite.

Ai fini del calcolo delle spese detraibili, si applica il criterio di cassa (principio di imputazione caratteristico degli oneri) e conseguentemente vi rientrano per l'anno 2008 esclusivamente quelle sostenute nello stesso anno a prescindere da un'eventuale scadenza nel 2009.

Il limite massimo di 250 euro è riferito alle spese sostenute dal contribuente per se stesso e per gli eventuali familiari a carico. L'eventuale eccedenza non è riportabile ma si perde.

Tipologia di documentazione

Per poter fruire della detrazione è necessario conservare i titoli giustificativi che debbono essere esibiti in caso di richiesta da parte dell'ufficio e/o in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi.

Titolo di viaggio nominativo: deve contenere durata dell'abbonamento e importo. E' importante essere in possesso di un documento, consistente nella fattura od in altra tipologia, che attesti l'avvenuto pagamento nel corso del 2008. Nel caso in cui non si possa ottenere detta documentazione, la data di pagamento coincide con il primo giorno di decorrenza dell'abbonamento stesso. Nell'ipotesi di emissione o di ricarica in formato elettronico è necessario disporre di documentazione certificativa che contenga le indicazioni necessarie all'identificazione del titolo di viaggio e del servizio reso.

Titolo di viaggio non nominativo: deve essere ugualmente conservato e si deve predisporre un'autocertificazione ai sensi dell'art.47 del DPR n.445/00 attestante che l'abbonamento è stato acquistato per se stessi o per l'eventuale familiare a carico.

**BLOCCO DEI PAGAMENTI
DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
PER CHI HA CARTELLE INSOLUTE**

Una delle principali novità introdotte nel nuovo sistema normativo della riscossione coattiva dei tributi è certamente rappresentato dal **c.d. blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni**, nel caso in cui il beneficiario delle somme risulti avere pendenze sospese con l'erario (cartelle esattoriali scadute da oltre 60 giorni).

In pratica, il messaggio è il seguente: sino a concorrenza delle somme iscritte a ruolo e non pagate, la pubblica amministrazione non effettua alcun pagamento al soggetto creditore dirottando gli importi al concessionario della riscossione.

Con un recente decreto attuativo, il cui contenuto è schematizzato nella tabella che segue, è stata data pratica attuazione alla disposizione di cui sopra che, pertanto, risulta pienamente operativa dallo scorso 29 marzo 2008.

Rimane invece ancora sospesa (in attesa dell'emanazione di un ulteriore decreto) la disposizione che estende il regime di cui sopra ai pagamenti che debbono essere effettuati da società prevalentemente partecipate da enti pubblici.

Quando scatta la disposizione (limite dei 10.000 euro)	<ol style="list-style-type: none">1) Deve trattarsi di importi dovuti superiori a 10.000 euro; al di sotto di tale soglia la norma di cautela non viene applicata2) Il beneficiario deve essere inadempiente all'obbligo di versamento di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo
Come viene effettuato il riscontro dell'esistenza di cartelle esattoriali insolute	<ul style="list-style-type: none">• L'ente pagatore inoltra apposita richiesta ad Equitalia (agente della riscossione) per il tramite di strumenti elettronici• Equitalia effettua le verifiche nei 5 giorni lavorativi successivi
Gli effetti delle risposte	<ul style="list-style-type: none">• Se Equitalia non invia alcuna comunicazione nel termine dei 5 giorni, il pagamento può avvenire liberamente.• Se Equitalia invia la comunicazione di risposta, la stessa può prevedere:<ul style="list-style-type: none">✓ l'assenza di sospesi (o la presenza di sospesi che non raggiungono la soglia minima di 10.000 euro), e quindi il pagamento può avvenire liberamente;✓ l'esistenza di sospesi, e quindi si attiva il meccanismo di sospensione, in relazione agli importi della cartella, delle spese esecutive e degli interessi (l'eventuale eccedenza di pagamento può essere effettuata).

<p>Cosa accade se esistono cartelle insolte</p>	<p>Nel caso in cui esistano cartelle già scadute e non pagate, la comunicazione inviata da Equitalia comporta il decorrere di un periodo di moratoria di 30 giorni, durante i quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ se il soggetto paga la cartella scaduta, Equitalia comunica la circostanza all'ente pubblico che può effettuare il versamento; ✓ se il soggetto non paga la cartella, Equitalia deve promuovere l'azione di pignoramento dei crediti presso terzi. <p>Se nei 30 giorni Equitalia non promuove alcuna azione, le somme devono essere pagate al soggetto, anche se permane la cartella esattoriale insoluta.</p>
--	--

Le suddette disposizioni interessano, tra l'altro, tutti i soggetti che sono fornitori di:

- a) tutte le amministrazioni dello Stato,
- b) istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
- c) le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,
- d) le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni,
- e) le istituzioni universitarie,
- f) gli Istituti autonomi case popolari,
- g) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni,
- h) tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali,
- i) le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
- j) l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN),
- k) le Agenzie di cui al D.Lgs. n. 300 del 30 luglio 1999.

E' bene pertanto memorizzare tali indicazioni e ricordare che non potrà più essere richiesta dagli enti alcuna autocertificazione sull'assenza di carichi esattoriali pendenti, proprio in quanto è l'ente stesso che ha il dovere di verificare tale circostanza con le procedure telematiche di cui sopra.

NUOVE NORME IN TEMA DI TUTELA DEGLI UTILIZZATORI DI IMMOBILI

Nell'ambito delle disposizioni tese al riordino delle norme in tema di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, il D.M. n.37 del 22.01.2008, in vigore dallo scorso 27 marzo, ha previsto anche specifiche prescrizioni in tema di sicurezza e tutela dell'utilizzatore del fabbricato che possono riguardare tanto i soggetti che cedono i fabbricati stessi, quanto quelli che li concedono a terzi sulla scorta di qualsiasi altro titolo, quale ad esempio un contratto di locazione, comodato e simili.

E' previsto, in particolare, che i soggetti destinatari della norma conservino la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnino all'avente causa.

I documenti da consegnare in caso di trasferimento dell'immobile, sono solo quelli obbligatori secondo le norme applicabili all'epoca della costruzione o modifica dell'impianto e cioè:

- ⇒ la dichiarazione di conformità, se già prevista, dalla L. n. 46/90 per gli edifici adibiti ad uso civile e - finora - per i soli impianti elettrici degli altri edifici;
- ⇒ il progetto ed il collaudo dell'impianto, solo ove imposti dalle norme vigenti all'epoca della realizzazione o della modifica. Per gli impianti la cui realizzazione inizierà dopo l'entrata in vigore del decreto, in molti casi non è richiesto il progetto ma il più semplice elaborato tecnico;

- ⇒ il libretto d'uso e manutenzione solo ove obbligatorio: nelle abitazioni civili è obbligatorio solo per l'eventuale impianto di riscaldamento autonomo;
- ⇒ la dichiarazione di rispondenza per gli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del decreto e che non hanno la dichiarazione di conformità.

Va anche rammentato che il decreto prevede anche l'obbligo di riportare, nell'atto di trasferimento, la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza (c.d. **clausola obbligatoria di garanzia degli impianti del venditore**).

Tuttavia, è possibile che le parti, in modo cosciente, **deroghino alla suddetta garanzia**; in tal caso, è necessario che le parti limitino o escludano esplicitamente tale garanzia, a seguito della dichiarazione del venditore, e della presa d'atto del compratore, circa la non conformità o la possibile non conformità di ciascun impianto alle norme di sicurezza ad esso applicabili.

Riflessione a parte meritano le **locazioni**; infatti, rispetto ad una prima lettura di natura generalista (secondo la quale nessuna documentazione doveva essere consegnata al conduttore), sembra ora che si converga verso un'interpretazione di natura prudenziale, tesa ad affermare che non sussiste l'obbligo di allegare la documentazione al contratto, ma comunque di consegnarla al conduttore (o a chi occupa il fabbricato ad altro titolo) prima dell'effettiva utilizzazione.

In attesa di poter fornire ulteriori chiarimenti al riguardo, raccomandiamo a coloro che dovessero cedere un immobile di prendere preventivo contatto con il notaio rogante (che dovrà operare un controllo sull'atto), al fine di chiarire la posizione della impiantistica.

Parimenti, nel caso di stipula di contratti di locazione, comodato o simili, appare oggi prudenziale far operare a ditte specializzate una verifica preliminare dell'impiantistica, che non dovrà essere obbligatoriamente adeguata, bensì solamente dichiarata conforme alle norme vigenti al momento della realizzazione.